

*Clausola di esclusione della responsabilità: questo documento è una traduzione. La versione originale, in lingua inglese, è disponibile sul sito web dell'ECHA.*

ECHA/NA/12/30

## L'ECHA tutela i privilegi delle PMI

**L'ECHA ha avviato la procedura di annullamento di decisioni con cui sono stati assegnati numeri di registrazione a registrazioni apparse successivamente incomplete. Tali decisioni sono state sostituite da rigetti. Questa procedura riguarda i dichiaranti che hanno erroneamente avanzato il diritto a una riduzione tariffaria per microimprese e piccole e medie imprese e che, malgrado ripetuti solleciti, hanno omesso di versare la tariffa di registrazione adeguata. Le imprese interessate sono state informate di questa scelta.**

**Helsinki, 16 novembre 2012** – L'ECHA ha annullato una serie di decisioni precedenti in cui confermava la completezza di alcune registrazioni e assegnava numeri di registrazione. L'Agenzia ha sostituito le decisioni annullate con i rigetti delle registrazioni. Per quanto concerne le registrazioni in questione, solo in seguito all'assegnazione del numero di registrazione è emerso che il dichiarante non aveva pagato l'intera tariffa di registrazione, sottraendosi così al controllo di completezza previsto dal regolamento REACH. L'ECHA respinge tali registrazioni, analogamente a tutte quelle per cui non è stata versata l'intera tariffa. Pertanto, l'Agenzia garantisce un trattamento equo e leale dei dichiaranti.

Al momento di presentare un fascicolo di registrazione, il dichiarante indica la dimensione della propria impresa. Qualora rientri in una delle categorie previste per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), egli beneficia della riduzione applicata alle tariffe di registrazione. La tariffa ridotta viene automaticamente fatturata, assicurando così un rapido processo di registrazione. Successivamente, l'ECHA effettua un controllo della dimensione indicata nell'autodichiarazione per verificare il diritto alla riduzione tariffaria avanzato dai dichiaranti.

Qualora il dichiarante non sia in grado di dimostrare il proprio diritto alla riduzione tariffaria richiesta, l'ECHA richiede il versamento del saldo relativo alle tariffe applicabili alla dimensione giusta.

Se il dichiarante non effettua il pagamento entro la data prevista, la decisione relativa alla registrazione, con cui è stata confermata la completezza della registrazione in base all'autodichiarazione del dichiarante, viene annullata e sostituita da un rigetto della registrazione. Pertanto, l'ECHA tutela i privilegi concessi alle PMI e garantisce un trattamento equo e leale di tutti i dichiaranti appartenenti a imprese di dimensioni simili.

Le imprese in questione sono state informate del fatto che il loro numero di registrazione non è più valido e che esse non possono più basarsi sulla registrazione per fabbricare o importare la sostanza interessata per quantitativi superiori a una tonnellata all'anno. Dette imprese possono presentare una nuova registrazione in qualsiasi momento o proporre ricorso contro le decisioni dell'ECHA rivolgendosi alla Commissione di ricorso entro tre mesi dalla notifica del rigetto.

Questa scelta è stata comunicata anche alle autorità di attuazione.

## **Ulteriori informazioni**

### **Sito web dell'ECHA relativo alle PMI :**

<http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes>

### **Regolamento REACH:**

<http://echa.europa.eu/regulations/reach/>

### **Commissione di ricorso:**

<http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal>